



Prefettura di Firenze

Area II
Ufficio Elettorale Provinciale

Fasc. n. 1201/2026 -Area II S.E.

Firenze, data del protocollo

All. 2

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze
LORO SEDI

Ai Sigg. Segretari Comunali
dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze
LORO SEDI

Ai Sigg. Ufficiali Elettorali
dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze
LORO SEDI

Al Sig. Presidente
Commissione Elettorale Circondariale
FIRENZE

Ai Sigg. Presidenti
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
BAGNO A RIPOLI
BORGIO SAN LORENZO
EMPOLI
FIRENZE

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario.

Il Ministero dell'interno con circolare n. 7/2026 in data 29.1.2026 ha reso noto che ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA DISABILITÀ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per



Prefettura di Firenze

*Area II
Ufficio Elettorale Provinciale*

agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**. Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.

Con nota a parte si è proceduto a sensibilizzare il Direttore Generale della AUSL Toscana Centro affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

B) NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi **entro il 20 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge n. 53/1990, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello in cui ha inizio la votazione, e quindi **entro il 2 marzo 2026**, trasmetterà a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

C) NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.